



LEGAMBIENTE

AREE PROTETTE LOMBARDE:

CONSIDERAZIONI DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA SUL PROGETTO DI LEGGE 'NORME PER LA GESTIONE E L'ISTITUZIONE DELLE AREE PROTETTE E LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' REGIONALE', DGR 5928 DEL 5 12 2007

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha avviato la discussione di un progetto di legge che si configura come una complessiva riforma dell'attuale sistema regionale delle aree protette. Rispetto al progetto di legge, in estrema sintesi, riteniamo che:

- *il PdL contenga elementi rilevanti per la riorganizzazione delle norme e degli istituti di tutela. Particolarmente positiva appare la piena considerazione dei PLIS come aree protette, la previsione di una Rete Ecologica Regionale, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di tutela delle specie e degli habitat*
- *esso sia eccessivamente e semplicisticamente proiettato verso una dimensione di 'riaccentramento' regionale di poteri e competenze, imponendo una rivoluzione nella organizzazione degli enti gestori in senso centripeto. Appare fortemente discutibile, nell'attuale contesto che semmai è orientato alla responsabilità locale, la trasformazione dei parchi, indistintamente, da enti territoriali a istituti di emanazione regionale.*

In buona sostanza il nostro giudizio conviene sulla sopraggiunta necessità di un adeguamento normativo a 25 anni dalla pur 'prolifica' ed efficace legge quadro regionale sulle aree protette, prendendo atto del recepimento di molte nostre osservazioni nel percorso condotto dagli uffici dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente. Non possiamo tuttavia fare a meno di rilevare che, a fronte della individuazione di criticità circa il funzionamento degli enti gestori, le risposte della legge non appaiono risolutive e anzi rischiano di determinare nuovi e rilevanti appesantimenti, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e gestionale da parte degli enti parco e, soprattutto, il loro protagonismo quali attori territoriali. Permangono, incomprensibilmente, alcune gravi incongruenze, particolarmente eclatanti quelle relative al sistema sanzionatorio.

Poco si può invece dire circa i contenuti urbanistici della norma: la discussione, nei mesi scorsi, di un emendamento che innova le procedure urbanistiche dei parchi attribuendo alla Regione poteri discrezionali e proceduralmente opachi in merito alle fondamentali scelte di pianificazione del parco, se verrà ripresentato nella sua già contestata formulazione, finirà col depotenziare e incidere fortemente sul PdL, azzerando la credibilità di un percorso effettivo di riforma che deve a nostro avviso restare incardinata sul ruolo delle aree protette quali attori territoriali delle trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente naturale.

OSSERVAZIONI GENERALI

La legge regionale 86/83, nonostante le modifiche gravemente peggiorative apportate a più riprese a cavallo dell'anno 2000, nella sua attuazione ha dimostrato di essere una legge valida, essa ha consentito alle aree protette di nascere e affermarsi come un sistema esemplare tra quelli delle regioni italiane, interessando una superficie territoriale pari ad oltre un quinto del totale regionale e producendo enti gestori dotati di buone capacità tecnico-progettuali, un buon numero di piani territoriali (ad oggi l'unica pianificazione territoriale d'area vasta 'collaudata' in Lombardia resta, in buona sostanza, quella dei parchi regionali), riscontrabili risultati in termini di tutela e promozione dei territori, anche se in modo non sempre generalizzabile. Ciò è vero in particolare fino ai primi anni '90. Da allora il sistema delle aree protette, anziché raccogliere i primi frutti della maturità, ha cominciato un percorso declinante, caratterizzato da carenza di programmi regionali di sviluppo, insufficienza di trasferimenti finanziari, erosione della struttura tecnica regionale, progressiva perdita di incisività dell'azione di tutela. Ad aggravare il quadro ha concorso una feroce aggressività da parte di progetti infrastrutturali, in particolare quelli relativi all'aerostazione di Malpensa e alle nuove autostrade, la recrudescenza della pressione edificatoria (originariamente concentrata soprattutto nel Parco Agricolo Sud Milano, in seguito generalizzata anche a causa della contingenza economico-finanziaria), e infine l'attacco frontale al Parco Nazionale dello Stelvio orchestrato in preparazione dei Mondiali di Sci del 2005, che ha giovato alla Lombardia una pessima figura a livello internazionale oltre a due condanne definitive, una della Corte di Giustizia Europea e una del Consiglio di Stato. Ovviamente questi aspetti involutivi, più che alla legge, attengono ad una vistosa carenza programmatica regionale e al defilarsi della regia regionale dei processi di consumo di suolo e dissipazione territoriale, del resto è evidente ai più che la Lombardia non entra nel novero delle regioni 'virtuose' sotto il profilo della tutela della natura, dei beni culturali e dei valori identitari del suo territorio. L'attuazione del Piano Regionale delle Aree protette si è interrotta da un quindicennio: 4 parchi regionali (Alpi Retiche, Livignese, Monte San Genesio, Brughiere Briantee) non sono mai stati istituiti (per quanto in almeno due di questi si fosse raggiunto un forte consenso da parte degli enti territoriali), 2 parchi regionali hanno vissuto interminabili stagioni di 'commissariamento'. Unici veri segnali di vitalità, peraltro di efficacia non scontata, sono quelli provenienti dagli enti locali, che negli ultimi anni hanno promosso l'istituzione di decine di parchi sovracomunali, purtroppo quasi sempre al di fuori di una visione di sistema: in ogni caso un indicatore importante del fatto che sempre più comuni riconoscono nella tutela degli spazi naturali una priorità dell'azione di governo locale. Peraltro in Lombardia sarebbe maggiormente necessaria una normativa atta a tutelare in senso lato il territorio e la biodiversità diffusa, anche attraverso la 'costruzione di nuova natura'.

Indubbiamente misurarsi con una legge rivelatasi efficace come la 86/83 è una sfida ambiziosa – ancorché necessaria per le vigorose trasformazioni del contesto normativo, a partire dalle direttive comunitarie su Natura 2000 e sulla VAS. Elemento fortemente positivo è l'individuazione della RER (Rete Ecologica Regionale) come disegno complessivo e strategico di tutela della biodiversità nella sua articolazione territoriale.

Ciò detto, riscontriamo un testo molto **sbilanciato su una impostazione centralistico-regionale**, che rischia di non favorire il dispiegamento del ruolo e della dialettica istituzionale che le aree protette (e i parchi in particolare) riteniamo debbano svolgere nei confronti degli altri attori locali e, nello specifico, di quei protagonisti del governo del territorio che sono comuni e province. Nel rilevare la novità positiva dell'inclusione a pieno titolo dei **PLIS** nel novero delle aree protette, riscontriamo che la norma – sebbene di maggior dettaglio rispetto

a quella vigente – non affronta aspetti sostanziali e tutt'oggi irrisolti, quali in primo luogo la individuazione di un appropriato strumento di pianificazione e di regole per questi istituti.

Dalla tipologia di aree scompare la fattispecie 'aree di rilevanza naturale e ambientale'. Si tratta di 35 ambiti, elencati dall'allegato A della l.r. 86/83. Dette aree sono ambiti di indiscutibile riferimento regionale, per i quali in effetti non sono mai state stabilite specifiche misure, ma che indubbiamente rappresentano altrettante 'aree di reperimento' per la realizzazione di future aree protette (come previsto fin dal 1996 per il Monte San Genesio e la Brughiera Briantea). **A nostro avviso non c'è ragione di eliminare queste aree**, che in una qualsiasi altra Regione Europea sarebbero quantomeno sottoposte a specifiche forme di gestione attraverso la programmazione paesistica, in Lombardia scarsamente efficace.

Per quanto riguarda i parchi regionali, scompare la 'classificazione funzionale' della l.r. 32/96 (che introduceva le tipologie dei **parchi forestali – metropolitani - fluviali – montani – agricoli**). La classificazione del '96 individuava diverse 'funzionalità territoriali' che avrebbero potuto permettere di proporre azioni mirate, nell'ambito della programmazione regionale, alla tipologia di area (ad esempio è probabile che il sostegno alla riforestazione abbia un senso per un'area metropolitana e non ne abbia affatto per un'area montana). Il fatto che dal '96 ad oggi non si siano mai proposte programmazioni attuative modulate sulla base di questa classificazione funzionale denota solo una negligenza dell'istituzione regionale, perchè invece le definizioni introdotte dall'art.16 della l.r. 86/83 dovrebbero essere non solo mantenute, ma assunte a riferimento della programmazione. Sorprende che tale classificazione venga soppressa proprio nel momento in cui, nel Piano Territoriale Regionale, vengono correttamente individuati 'sistemi territoriali' destinatari di mirate priorità di programmazione territoriale (della montagna, pedemontano, dei laghi, della pianura irrigua, dell'area metropolitana, dei fiumi). Al contrario, proprio il mantenimento di una differenziazione ancorata a distinte priorità programmatiche potrebbe consentire di adeguare le politiche, ma anche le forme istituzionali, alle criticità evidenziate nei territori: ad esempio, il sistema territoriale in cui la legge regionale 86/83 ha visibilmente fallito (**le aree protette montane**) potrebbe essere quello in cui sperimentare una diversa configurazione istituzionale, anche alla luce del percorso di riforma in corso a carico delle comunità montane, che connoti le aree protette come 'agenzie' dotate di risorse tecniche e professionali idonee a compensare la fragilità degli enti locali di minuscole dimensioni in rapporto alla vastità e alla complessità del territorio richiedente tutela e gestione. Altrove la forma consortile, eventualmente alleggerita per quanto possibile, rappresenta ancora la modalità più idonea e sussidiaria per la gestione delle aree protette.

Il recepimento in una norma organica delle **direttive 'Habitat' e 'Uccelli'** era senza dubbio atteso da molto tempo, e costituisce elemento qualificante della norma, anche se sarebbe stato auspicabile un rilancio su queste norme, finalizzato a fare dei siti 'Natura 2000' un soggetto della programmazione regionale con riferimento alla tutela e al monitoraggio della biodiversità. La norma, come di seguito specificato, resta tuttavia ampiamente migliorabile nella direzione della coerenza con le disposizioni comunitarie.

Rileviamo che in Lombardia lo stato di conoscenza dello stato di salute delle risorse naturali e della biodiversità è ancora estremamente frammentario, e non disponibile in forme idonee ad attuare azioni tempestive rispetto alle priorità di conservazione di specie e habitat. E' indifferibile uno sforzo di sistematizzazione e georeferenziazione delle conoscenze sulla biodiversità regionale, così come il sostegno al lavoro di ricerca e monitoraggio dell'ambiente naturale. Strumenti indispensabili per poter agire razionalmente sul rischio di perdita di biodiversità regionale sono le **check-list delle specie e degli habitat**, che richiedono indubbiamente un grande sforzo di elaborazione e di aggiornamento dei dati, ma che sono

assolutamente irrinunciabili per affrontare l'impegno di conservazione su basi scientifiche. La produzione di simili supporti diventa ancor più importante come contributo regionale all'implementazione di Natura 2000, e come riferimento necessario per una adeguata attuazione della valutazione di incidenza prevista dal diritto comunitario. Rileviamo come elemento non credibile del recepimento delle direttive il mantenimento **in capo ai comuni della procedura di Valutazione di Incidenza** relativamente ai piani urbanistici attuativi. Inutile dire che ben difficilmente i comuni potranno attrezzarsi con quelle figure professionali chiamate ad affrontare un simile processo, che invece è bene resti in capo agli enti gestori delle aree protette.

E' inoltre da evidenziare che il Pdl non cita in alcun caso riferimenti alle politiche comunitarie in materia ambientale e di conservazione della natura - sia in relazione all'applicazione di principi di carattere generale, sia in relazione a disposizioni e indicazioni particolari, sia - ancora - in merito a obiettivi specifici o a riferimenti alle modalità di interpretazione delle normative nonché alle modalità di partecipazione delle aree protette regionali al raggiungimento degli obiettivi comunitari - in materia di:

- aree protette, quale ad esempio, il *Programme of Work on Protected Areas* adottato nel 7° meeting della Conferenza delle Parti relativa alla Convenzione sulla Diversità Biologica nel 2004 a Kuala Lumpur (Decision 7/28);
- tutela delle foreste, quali a titolo di esempio:
 - la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla Strategia Forestale dell'Unione Europea COM(1998)649;
 - la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo Un piano di azione dell'UE per le foreste COM(2006)302 definitivo;
- tutela delle acque - (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- tutela della biodiversità, quali ad esempio:
 - Convention on Biological Diversity* e successive implementazioni (es. *Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity*)
 - Comunicazione della Commissione "Arrestare la perdita di Biodiversità entro il 2010 - ed oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano" COM(2006)216 definitivo.
- tutela dell'ambiente - es. Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente;
- tutela delle aree dove l'agricoltura è la principale (normalmente anche la dominante) forma d'uso del suolo e dove l'agricoltura ospita (o è associata a) un'alta diversità di specie e di habitat, oppure ospita specie la cui preservazione costituisce particolare attenzione e impegno in Europa" - HNV (*High Nature Value Farmland*);
- tutela del suolo, quale la Comunicazione della Commissione "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE" - COM(2006) 232 definitivo;
- contenimento delle specie alloctone invasive - *European Strategy for Invasive Alien Species*.

Sebbene in alcuni casi le normative nazionali e regionali tendano a interpretare tali tematiche come entità separate dall'azione delle aree protette, sappiamo che l'integrazione delle politiche costituisce la base strategica per la corretta gestione del territorio, soprattutto tenuto conto del ruolo delle aree protette nella pianificazione territoriale. Tale assunzione non è solo teorica e di buon senso, è una prescrizione contenuta in ogni normativa comunitaria.

È discutibile che una normativa regionale sulle aree protette (che non proclami vincoli assoluti ma tenga saldi gli obiettivi di conservazione monitorabili) non faccia riferimento alla condivisione degli obiettivi strategici comunitari ai quali si dovrà rifare la pianificazione strategica del PRAP e non chiarisca a quali obiettivi tenda a concorrere il sistema di aree protette e secondo quali modalità.

Una normativa regionale relativa alla tutela della biodiversità dovrebbe trattare anche criteri e modalità di tutela di specie vegetali e di habitat, non limitandosi agli aspetti faunistici. Anche in relazione ad essi, in ogni caso, non compare alcun riferimento ad interventi attivi di tutela, limitandosi a trattare i soli aspetti legati alla gestione dell'attività venatoria.

Aspetto estremamente grave, infine, è l'**inaccettabile alleggerimento del regime sanzionatorio** per quelle violazioni di norme che comportano illeciti profitti e/o danni ambientali gravi: la soppressione della proporzionalità della sanzione al danno cagionato o al profitto illecito suona come una incitazione all'illegalità ambientale.

OSSERVAZIONI PUNTUALI AL PDL

Art. 1

La principale finalità dell'istituzione di aree protette resta quella di salvaguardare ed incrementare la base territoriale per l'espressione, la perpetuazione e il ripristino della biodiversità regionale, a tal fine tutelando, estendendo e ripristinando il sistema di habitat naturali e seminaturali e il loro grado di connettività, anche in relazione alle differenti utilizzazioni del territorio. Appare pertanto impropria l'attribuzione, tra le 'finalità' delle aree protette, quella relativa alla funzione di 'carbon sink' (comma 2 lettera e), che invece è pertinente con una tutela generale (estensiva, non circoscritta alle aree protette) delle vegetazioni forestali e dei suoli agrari.

Art. 2

Comma 2: aggiungere al sistema territoriale regionale la Rete Ecologica Regionale e le aree importanti per le specie migratrici che ritornano regolarmente, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Uccelli.

Art. 3

Al comma 2 si fa riferimento ad ambiti **prioritari per l'individuazione di nuove aree protette**, peraltro individuati in modo condivisibile; si auspica tuttavia il ricorso ad una formulazione di maggior dettaglio, nella forma di rimando ad un allegato alla norma. Si suggerisce in ogni caso l'aggiunta della 'zona dei fontanili tra Adda e Oglio' e della 'Lomellina'.

Comma 3: Si esprime perplessità in merito al punto d) in quanto pertinente ad una diversa e specifica pianificazione di settore (nello specifico, la pianificazione energetica). Si rileva la grave mancanza di un comma che attribuisca al PRAP la funzione di definire, aggiornare e referenziare - rispetto al territorio - lo stato della biodiversità regionale, rilevando gli elementi di criticità e le necessarie od opportune misure di protezione/ripristino, e contribuendo all'aggiornamento della carta naturalistica della Lombardia (art.28), strumento conoscitivo che deve necessariamente dialogare con il PRAP e divenirne la base per acquisire i dati finalizzati alla definizione degli obiettivi strategici. Ricordiamo che il monitoraggio della biodiversità – con particolare riferimento a specie e ad habitat prioritari di interesse comunitario, nonché alle specie migratrici ai sensi della Direttiva Uccelli – costituisce un obbligo ai sensi dell'art.11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. La sentenza della Corte di

Giustizia delle Comunità Europee 11 gennaio 2007, causa C-183/05 (punti 19/25) conferma che la mancanza delle necessarie informazioni *impedirebbe una efficace attuazione del sistema di tutela rigorosa*.

Si propone inoltre di aggiungere al comma una lettera h) 'individua, sentiti gli Enti locali interessati, le aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti'.

Si rileva inoltre la mancanza di riferimenti alla auspicabile partecipazione delle associazioni di protezione ambientale, attraverso proposte e osservazioni utili alla predisposizione del PRAP. Rispetto ai termini di efficacia del PRAP, si suggerisce che lo stesso possa essere aggiornato con cadenza annuale (come avviene per il PTR).

Art. 4

Si suggerisce di modificare la lettera a) del comma 1, come di seguito riportato:

a) valorizza e *incrementa* il patrimonio naturalistico e ambientale delle aree protette e *la biodiversità del territorio regionale...*

Anche con riferimento al presente articolo, si propone un esplicito richiamo al ruolo delle associazioni ambientaliste come attori nella predisposizione di programmi e progetti di educazione ambientale

Art. 6

Comma 1 e 2– non vengono citate le relazioni con l'applicazione delle direttive comunitarie, in particolare:

- aggiornamento delle conoscenze su specie e habitat prioritari di interesse comunitario;
- piani di gestione di SIC e ZPS;
- valutazioni di incidenza.

Comma 2 – si segnala un errore nella indicazione della lettera (c invece di f).

Art. 7,

Comma 6 – l'ultimo periodo è poco chiaro, non si capisce se indica le attività tradizionali come compatibili o se il PTC individua quali delle attività tradizionali sono compatibili.

Comma 8 - Si può specificare che nelle zone di iniziativa comunale devono essere rispettate le norme generali di tutela individuate nei PTC, nonché criteri di pianificazione paesistica e di tutela della biodiversità ai sensi del PTCP, del PTR e della normativa e della programmazione regionale, nazionale e comunitaria vigente.

Artt. 7 e 8

Si ritiene che il documento strategico, avente valore di indirizzo, debba essere accorpato al PTC, che quindi dovrebbe essere suddiviso in: a) documento strategico; b) azzonamento e c) normativa. In alternativa (rispettando la successione individuata nella l.r. 12/05) il PTC potrebbe essere costituito da: i) "documento strategico" e ii) "piano del parco" (costituito da norme di attuazione e azzonamento).

Con l'impostazione attuale si rende meno efficiente il procedimento di approvazione del PTC, in quanto vi è un doppio passaggio di documenti alla Giunta regionale, che prima deve dare il proprio parere sul documento strategico, e poi svolgere l'istruttoria del PTC e approvarlo.

Art. 8

Dopo il comma 1 è opportuno introdurre un comma in cui si espliciti che l'ente parco prima del conferimento dell'incarico per la redazione o la revisione del PTC pubblica un avviso di avvio del procedimento a mezzo stampa e sui principali canali di comunicazione con i cittadini tra cui il proprio sito web, indicando il termine entro cui chiunque può fare pervenire proposte e suggerimenti di interesse generale/ambientale

Al punto c si afferma che eventuali contrasti tra enti locali ed enti gestori dei parchi circa le scelte di pianificazione vengano 'risolti in sede regionale'. La dicitura appare eccessivamente generica e discrezionale, non facendo riferimento ad alcuna procedura formalizzata e di evidenza pubblica. Per quanto emerso da recenti e noti dibattimenti in merito alla modifica della l.r. 12/05, detta 'composizione' delle controversie riguarda sostanzialmente la possibilità di concedere ai comuni, al di fuori delle procedure ordinarie di pianificazione, la possibilità di agire in sostanziale difformità dal piano del parco: una circostanza ovviamente inaccettabile .

Art.10, comma 2

Si suggerisce di modificare come di seguito riportato:

2. Il piano del parco naturale regionale definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione e *la formazione* dei valori naturali ed ambientali.

Art. 11

La norma andrebbe meglio articolata in quanto manca un comma che specifichi con chiarezza quali sono i rapporti tra PTC e altri strumenti di pianificazione (non solo comunale), ai sensi della normativa vigente, e in particolare tra PTC e PTCP delle Province con riferimento, in particolare alle aree agricole.

Non pare inoltre opportuno, così come disposto dal comma 2, che i tempi di adeguamento al PTC da parte dei PGT comunali debbano essere disposti all'interno dei medesimi PTC. Sarebbe invece auspicabile, così come avviene ai sensi della l.r. 86/83, che i comuni adeguino i loro strumenti di pianificazione in tempi definiti dalla stessa legge (pena, eventualmente, l'esercizio di poteri sostitutivi).

Art. 13

Questo articolo sostituisce il procedimento di autorizzazione in deroga al regime proprio del parco per la realizzazione di oo.pp. e dà disposizioni per ogni intervento di trasformazione dell'ambiente fisico, per cui è fondamentale approfondire con maggiore specificazione gli elementi di cui al comma 2, con particolare riferimento alla realizzazione delle infrastrutture.

E' necessario capire con chiarezza, anche con un rimando, se del caso, ad una successiva deliberazione della Giunta regionale, i criteri che devono essere rispettati per l'inserimento di infrastrutture prevalenti ai sensi della normativa vigente, e devono essere esplicitate le procedure di mitigazione, compensazione, ripristino, con riferimento alle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza, boschi, acque, paesaggio, ecc.. E' quindi opportuno introdurre criteri precisi sulle modalità di **compensazione ecologica, formalizzando il principio per il quale ogni trasformazione territoriale (anche imposta da normative prevalenti), nelle aree protette, deve essere preventivamente compensata attraverso la formazione di nuova natura, mettendo a disposizione, nello stesso comparto paesaggistico, nuove aree (anche in estensione al perimetro del parco), che devono essere preventivamente attrezzate, da un punto di vista naturalistico.**

E' altresì importante normare in questo articolo la procedura, già peraltro attualmente utilizzata dalla Giunta regionale, ma non formalizzata, per la quale ogni eventuale cambio di destinazione funzionale di aree verso "zone di iniziativa comunale" deve essere compensata territorialmente, attraverso la messa a disposizione di aree naturali o agricole, in buono stato ecologico, che ampliano il perimetro del parco e da vincolare (anche questo aspetto può essere approfondito con successiva d.g.r.).

Si propone che, per tutti gli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale che comportano una sottrazione o consumo di suolo, venga introdotto un **obbligo aggiuntivo di compensazione** specifica consistente nella acquisizione di una superficie territoriale, pari al doppio della superficie di suolo 'consumato' o comunque interessato anche temporaneamente dalle opere, da cedere all'ente gestore del parco previa l'attuazione di un progetto di rinaturazione concordata con l'ente gestore stesso. Tale compensazione è monetizzabile esclusivamente per interventi di trasformazione che riguardino aree montane, ed in tal caso le corrispondenti somme vengono messe a disposizione di un fondo dedicato al sostegno all'attività delle aziende agro-forestali operanti in area montana, da costituirsi a cura dell'ente gestore dell'area protetta.

Con riferimento al comma 4 del presente articolo, e in relazione a quanto avviene in altri Paesi dell'Unione Europea, si chiede di modificare le soglie relative all'onere economico riguardante le misure di mitigazione, compensazione e riqualificazione ambientale, attraverso la definizione di una soglia minima del 8% del valore delle opere da realizzare.

Con particolare riferimento ai commi 2 e 3, si rileva che la mancata citazione delle relazioni con l'applicazione delle direttive comunitarie Uccelli ed Habitat determina un contrasto con esse. In tali contesti, infatti, qualora venisse accertato l'impatto negativo di piani e progetti a carico di specie ed habitat di interesse comunitario o prioritarie o di specie migratrici che ritornano regolarmente, tali piani o progetti potrebbero comunque avere luogo soltanto in caso di rilevante interesse pubblico nel primo caso (adottando tutte le possibili compensazioni) o (nel secondo caso) esclusivamente in relazione a ragioni di salute dell'uomo e di sicurezza pubblica (Direttiva Habitat – art. 6).

Artt. 14, 15 e 36

Circa la natura giuridica dell'ente gestore, le formulazioni appaiono eccessivamente generiche ed anche gli organi previsti per l'ente gestore del parco, ai sensi del d.lgs 267/2000, paiono comunque quelli previsti per i Consorzi.

Se si può condividere l'esigenza di stabilire un limite alla rappresentanza nel CdA, nonché adeguamenti che possono trovare attuazione attraverso modifiche degli statuti degli enti, si ritiene poco opportuno metterne in discussione generalmente la natura giuridica. A meno che la Regione non intenda trasformare gli enti gestori in enti strumentali regionali, ma una simile volontà dovrebbe tradursi in ben altre modifiche di cui nella proposta di legge non si ravvisano le intenzioni (contribuzione economica interamente a carico della Regione, riduzione delle attribuzioni degli enti territoriali, ecc.) considerato che attualmente i bilanci dei parchi si reggono principalmente su contribuzioni di enti territoriali consorziati. Una simile riforma potrebbe essere presa in considerazione per le aree protette montane, laddove la configurazione consortile determina una ridondanza istituzionale (con conflitti di ruoli rispetto, ad esempio, alle comunità montane) oltre a riverberare sulle aree protette le medesime criticità che caratterizzano la fragilità degli enti locali in rapporto alla dimensione e alla complessità del territorio amministrato, ove dunque una programmazione mirata, diretta ed

attiva, che faccia leva sull'operatività di un ente con caratteristiche di agenzia territoriale, appare auspicabile anche nel senso della tutela degli ecosistemi e della funzionalità ambientale e produttiva del mosaico paesaggistico

Riguardo alla **figura del direttore**, mentre si ritiene condivisibile la compilazione di un albo dei direttori, cui si acceda per meriti e competenze a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica, **non pare opportuno che ciò debba comportare la 'designazione' da parte della Giunta Regionale**, ma piuttosto la possibilità da parte degli enti gestori di attuare le selezioni secondo proprie valutazioni autonome. Si ritiene inoltre che il periodo di incarico 'da 1 a 5 anni' introduca una discrezionalità eccessiva: si propone di stabilire detto periodo in 5 anni rinnovabili una sola volta, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto in qualsiasi momento da parte dell'ente gestore.

Si aggiunge che, se l'ente gestore del parco diviene, ai sensi del presente ddl, un "ente di diritto pubblico" istituito con DPGR, allora questo, alla pari degli altri enti pubblici riconosciuti dall'ordinamento italiano, dovrebbe essere dotato di "autarchia". L'ente gestore conserverebbe in ogni caso la "capacità propria di agire con provvedimenti amministrativi aventi efficacia pari a quelli emessi da altri enti pubblici", o la capacità di fornire certificazione o il potere di determinare la propria organizzazione interna. Allora non si capisce come mai i PTC, nello stesso pdl, vengano comunque approvati con deliberazione della Giunta regionale. Se un ente di diritto pubblico è una "agenzia regionale", come l'ARPA (nella cui legge di istituzione, la l.r. 16/99, è denominata come "ente di diritto pubblico"), allora una revisione degli enti di gestione dei parchi, se è proprio necessaria, andrebbe forse meglio approfondita attraverso una legge regionale ad hoc, che tenda anche a specificare come vengono ripartiti i fondi alle aree protette. Deve essere in ogni caso chiaro che detta trasformazione vincola la Regione ad aumentare, di almeno un ordine di grandezza, i trasferimenti agli enti che scelgono di trasformarsi in enti regionali. Appare invece del tutto inopportuna la trasformazione in enti regionali di quei parchi (prevalentemente di pianura e collina) che fino ad oggi, anche grazie al protagonismo degli enti territoriali, hanno dimostrato di saper 'stare in campo' come progetti di tutela e di valorizzazione del territorio. In ogni caso i tempi previsti per la trasformazione dei consorzi in enti di diritto pubblico sono eccessivamente brevi.

Art 20

E' senza dubbio positivo che i Plis siano entrati a far parte del sistema delle aree protette regionali, però l'articolo in questione avrebbe potuto essere più incisivo in merito all'individuazione del piano del Plis e alla sua redazione secondo criteri di tutela paesaggistica e ambientale. Da inserire nell'articolo il riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2007, n.8/6148 relativa ai Plis.

Si ritiene che, fermo restando il principio acquisito del trasferimento delle competenze sui PLIS alle provincie, la regione dovrebbe comunque mantenere un ruolo di 'osservatorio', atto ad acquisire informazioni sulla gestione, sui progetti e sugli obiettivi gestiti dai PLIS stessi, e che sulla base di tale valutazione debba essere stabilito il criterio prevalente per la definizione del riparto dei fondi alle provincie.

Art. 22

Non vengono citate le relazioni con l'applicazione delle direttive comunitarie Uccelli ed Habitat, in materia di monitoraggio della biodiversità e di pianificazione della gestione faunistica.

Comma 5, sembra affermare che la caccia abbia una funzione di contenimento della fauna selvatica. Si ritiene che i soli danni provocati dalla fauna alloctona di origine venatoria devono essere a carico del settore venatorio.

Art. 26

si ritiene che la Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) dovrebbe essere effettuata dall'Ente parco, in quanto "autorità ambientale" del proprio territorio (questo concetto andrebbe tra l'altro rimarcato in apposito articolo, o all'art. 6 – *compiti dell'ente gestore*). Lo stesso vale per le procedure di VAS, che non vengono nemmeno citate nell'articolo. Nel territorio del parco "l'autorità competente" per le VAS dei PGT comunali dovrebbe essere l'Ente parco.

Si consiglia inoltre di sostituire l'espressione (La Regione, le Province, ecc..) "*effettuano la valutazione d'incidenza*" con "*sono autorità competente*" per la Valutazione di incidenza, in modo da rispettare la terminologia prevista dalle normative comunitarie e statali.

In ogni caso si ritiene estremamente problematico affidare ai comuni una procedura di valutazione di incidenza, in quanto ben difficilmente al livello comunale saranno disponibili le competenze professionali idonee ad effettuare una simile valutazione. Si propone di mantenere in capo agli enti gestori detta procedura.

Art. 27, comma 3

Sarebbe opportuno introdurre norme generali di tutela per le aree di collegamento tra aree protette. Trattandosi di corridoi ecologici necessari ai fini del mantenimento della biodiversità, è importante che in essi venga garantito sia il rispetto dei valori naturali e paesaggistici presenti, sia la possibilità di incrementare gli stessi per garantire un più efficace equilibrio ecologico tra le aree collegate.

Art. 33

commi 5 e 9. E' assolutamente inaccettabile e in contrasto con il dettato dall'art. 10 comma 1 della legge 689/81 che la norma preveda un massimo edittale (peraltro ridicolmente basso) per le sanzioni amministrative proporzionali relative a danni ambientali di non lieve entità e/o da cui generi un profitto a beneficio del trasgressore. Il principio della proporzionalità al profitto illegittimamente ricavato non può subire la limitazione ad un massimo di 4000 euro (riducibile alla metà), anche perché esistono violazioni da cui possono derivare profitti superiori anche di diversi ordini di grandezza, rispetto ai quali il pagamento di una sanzione (che rischia fortemente di diventare irrisoria rispetto all'illecito guadagno) poco più che simbolica non rappresenta un deterrente efficace, nemmeno se affiancato all'obbligo di ripristino.

Art. 36

comma 7: si condivide l'esigenza di una razionalizzazione attraverso un apposito piano di riordino degli enti gestori. Il criterio però deve essere logicamente quello della prossimità territoriale (ad esempio è ragionevole che un parco regionale assuma in tutto o in parte compiti di gestione di riserve, monumenti, SIC e ZPS posti nelle vicinanze, ed al limite anche di PLIS previa convenzioni con gli enti locali), e non quello dell'omogeneità tipologica (difficilmente ha senso una riorganizzazione 'orizzontale' in cui più parchi regionali, quasi sempre di grandi dimensioni e sovente estesi a cavallo di più province, confluiscono in un unico super-ente gestore)